

**ORIGINALE**



**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 418 del 30 ottobre 2018.

“Approvazione disegno di legge: < Interventi in materia di lotta al tabagismo per la tutela della salute >”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 51;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per la salute n. 351 dell'8 marzo 2016;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per la salute n. 733 del 24 aprile 2018;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per la salute n. 1161 del 27 giugno 2018;





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

VISTO il disegno di legge: "Interventi in materia di lotta al tabagismo per la tutela della salute", predisposto dall'Assessorato regionale della salute;

RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge;

SU proposta dell'Assessore regionale per la salute,

DELIBERA

di approvare il disegno di legge: "Interventi in materia di lotta al tabagismo per la tutela della salute", nel testo che, unitamente alla relazione illustrativa,

è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A".

Il Segretario

BUONISI



Il Presidente

MUSUMECI

/GV

DELIBERAZIONE N. 118 DEL 30-10-18 ALLEGATO A PAQ 1 ali 7

**Relazione illustrativa e tecnica alla proposta di legge di iniziativa governativa**

I dati ufficiali relativi agli effetti prodotti sulla salute umana dal tabagismo tratteggiano una situazione allarmante e in continua crescita. Secondo i dati diramati dall'Organizzazione mondiale della sanità, il fumo di tabacco rappresenta la seconda causa di morte evitabile e il primo fattore di rischio delle malattie croniche non trasmissibili al livello mondiale. L'OMS calcola che quasi 6 milioni di persone perdono la vita ogni anno per i danni da tabagismo, fra le vittime oltre 600.000 sono non fumatori esposti al fumo passivo.

I dati riferiti al 2017, presentati dall'Istituto Superiore di Sanità in occasione del *World TobaccoDay2018*, quantificano 12,2 milioni di fumatori in Italia equivalente al 23% della popolazione: il 27,7% sono uomini (in aumento rispetto all'anno precedente); le donne, invece, costituiscono il 19,2%. Gli ex fumatori sono il 12,9% e i non fumatori il 63,8% della popolazione. Secondo i dati ISTAT, inoltre, la prevalenza dei fumatori di tabacco tra la popolazione di 14 anni è pari al 19,7% con forti differenze di genere (24,8% maschi e 15,1% femmine). Il consumo medio di sigarette al giorno è di circa 12 sigarette.

Infine, i dati presentati, lo scorso 31 maggio, in occasione della Giornata mondiale senza tabacco, dall'OSSFAD del Centro nazionale dipendenza e doping dell'Istituto Superiore di Sanità, fotografano una situazione allarmante anche tra i minori poiché è tra i 14 e i 17 anni che i giovani italiani accendono la prima sigaretta e, seppure in percentuale inferiore, addirittura tra i 9 e i 10 anni.

Alla luce dei dati, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità ha sollecitato il potenziamento dei sistemi di prevenzione primaria al fine di scongiurare questa nuova linea di tendenza che vede il consumo di tabacco anche tra i giovanissimi. Ciò, inoltre, in considerazione di un ulteriore dato relativo al consumo di alcol e alla mancata pratica di sport. Infatti, i giovani fumatori sono anche i più facili consumatori di alcol e tra coloro i quali non praticano sport.

Dai dati si stima, inoltre, che siano attribuibili al fumo di tabacco in Italia dalle 70.000 alle 83.000 morti l'anno. Oltre il 65% è compreso tra i 35 e i 65 anni di età.

Il tabacco provoca più decessi di alcol, droghe, incidenti stradali, omicidi e suicidi messi insieme. Esso è, inoltre, causa nota o probabile di almeno 25 malattie tra le quali broncopneumopatie, croniche ostruttive ed altre patologie polmonari croniche, cancro del polmone e altre forme di cancro, cardiopatie, vasculopatie<sup>1</sup>.

L'aumento del numero di soggetti che si dedica al fumo aumenta nonostante aumenti il rispetto del divieto di fumo nei locali pubblici e nei luoghi di lavoro. Anzi, secondo l'indagine Passi (progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia), nonostante il della legge Sirchia è quasi totale aumenta, tra gli uomini, il numero di fumatori.

<sup>1</sup> Report 2017 su Prevenzione e controllo del tabagismo redatto dalla Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute.



IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

Considerato inoltre, che in Sicilia – e nelle regioni meridionali – l'aumento dei soggetti dediti al fumo cresce più velocemente che nelle altre regioni italiane.

Il legislatore ordinario è intervenuto con L. 16 gennaio 2003, n. 3 (Legge Sirchia) e provvedimenti attuativi a "tutela della salute dei non fumatori". Segnatamente, introducendo il divieto di fumare nei locali chiusi che siano aperti al pubblico e con eccezione di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

#### La situazione in Sicilia

In Sicilia, dalle informazioni reperibili dagli ultimi dati disponibili, tra gli adulti di 18-69 anni, il 58% è non fumatore, il 14% è classificabile come ex fumatore e l'1% è fumatore in astensione, cioè ha smesso di fumare da meno di sei mesi e in base alla definizione OMS non è ancora considerato ex fumatore. Il 28% è fumatore e, tra questi, il 26% sono quelli che fumano tutti i giorni.

L'abitudine al fumo è significativamente più alta negli uomini che nelle donne (33% versus 23%); tra le persone che non hanno mai fumato prevalgono le donne (67% versus 48%). L'abitudine al fumo è risultata più elevata nei 25-34enni (34%), nelle persone con titolo di scuola media inferiore (33%) e in quelle con molte difficoltà economiche (34%).

Tra le ASP regionali Agrigento mostra una presenza significativamente inferiore rispetto alla media regionale (range dal 21% di Agrigento al 34% di Caltanissetta)

La Regione Siciliana, con D.A. 8 marzo 2016 n. 351, con valenza fino al 2018, prorogato al 2019 dal D.A. 733/2018 e D.A. 1161/2018, all'interno del proprio Piano Regionale per la Prevenzione ha inserito il Programma regionale di promozione della salute, lotta al tabagismo, abuso di alcol e sedentarietà prevedendo misure finalizzate alla lotta al tabagismo e alla promozione di uno stile di vita sano e libero dal fumo.

Tutte le suesposte ragioni inducono il Governo, anche in considerazione di quanto contenuto nella Relazione 2017 redatta dal Ministero della Salute, a proporre alla Assemblea Regionale Siciliana una normativa utile ad approntare misure efficaci (attività di educazione e promozione della salute, sviluppo di metodologie e farmaci per favorire la cessazione) per ottenere un progressiva diminuzione dei consumi dei prodotti del tabacco, il calo della prevalenza dei fumatori e la conseguente riduzione delle gravissime patologie fumo correlate.

Nel suesposto contesto, quindi, si propone la seguente legge "Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute" il cui fine, come anticipato, è quello di ridurre il numero dei fumatori attivi, tutelare i non fumatori, soprattutto quelli sensibili, e incentivare il rispetto della normativa vigente in materia.

Con nota prot. n. 72911 del 4 ottobre 2018 l'Assessorato regionale per la Salute ha richiesto all'Ufficio legislativo e legale e alla Ragioneria Generale della Regione parere in ordine alla proposta di legge in oggetto.

Con nota prot. n. 52691 del 17 ottobre 2018 e con nota prot. n. 23678 del 18 ottobre 2018 la Ragioneria Generale della Regione e l'Ufficio legislativo e legale hanno trasmesso i rispettivi pareri. I rilievi in essi contenuti sono stati acquisiti nella presente proposta di legge.



IL SEGRETARIO

La proposta di legge si compone di 9 articoli.

L'articolo 1 descrive le finalità della legge, in particolare la volontà di avviare misure di prevenzione, cura e controllo del tabagismo, anche attraverso il principio di riduzione del danno, con l'obiettivo di ridurre il numero dei fumatori attivi, dei soggetti esposti al fumo e mitigare gli effetti sull'ambiente causati da scarti del fumo.

L'articolo 2 propone l'introduzione di Linee Guida, in linea con il Piano Regionale per la Prevenzione, per la lotta al tabagismo utili ad indicare misure finalizzate alla prevenzione, all'assistenza ai fumatori per la disassuefazione (anche attraverso la promozione dei servizi, iniziative e progetti dedicati presso i centri territoriali), alla tutela dei non fumatori, al rispetto della normativa vigente in materia di fumo. E' inoltre prevista la possibilità che la Regione Siciliana possa definire accordi per l'attuazione degli interventi in materia di antitabagismo in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

L'articolo 3 descrive gli interventi antifumo con specifica attenzione ai luoghi frequentati da soggetti sensibili, in particolare alle strutture sanitarie, agli Istituti scolastici, ai luoghi di lavoro, oltre che l'esigenza di promuovere la totale assenza di fumo anche negli esercizi commerciali mediante iniziative informative rivolte agli esercenti.

L'articolo 4 stabilisce gli obblighi del datore di lavoro e gli obblighi in materia di lotta al fumo da osservare nei luoghi di lavoro pubblici e privati, con particolare attenzione per l'informazione e la sicurezza.

L'articolo 5, 6 e 7 descrivono le norme sulla vigilanza, le sanzioni applicabili e una clausola valutativa. In particolare con questi articoli si dà mandato alla Giunta Regionale di emanare apposito provvedimento per l'individuazione delle modalità di accordo tra le aziende sanitarie provinciali e i Comuni per le procedure applicative.

Gli articoli 8 e 9 disciplinano rispettivamente le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore della legge.

Come previsto dall'articolo 8 l'approvazione della legge non comporta alcun onore sul bilancio della Regione Siciliana in quanto tutti gli interventi sono da ricondurre al Piano Regionale della Prevenzione finanziato dalle risorse del fondo sanitario nazionale.

L'Assessore  
Avv. Ruggero Razza

D'Ordine dell'Assessore  
Il capo di Gabinetto vicario  
Dott. Eugenio Ceglia



IL SEGRETARIO

**Interventi in materia di lotta al tabagismo per la tutela della salute**

**Articolo 1**

**Oggetto e finalità**

In ossequio al principio costituzionale del diritto e della tutela della salute, delle previsioni dello Statuto speciale della Regione e nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale in materia, la Regione Siciliana, promuove la prevenzione, la cura e il controllo del tabagismo e degli effetti negativi che ne derivano anche mediante il ricorso al principio di riduzione del danno.

La presente legge detta disposizioni in materia di tabagismo, con lo scopo di ridurre ulteriormente i danni per la salute derivanti dal fumo di tabacco attivo e passivo, nonché per perseguire i seguenti specifici obiettivi:

- promozione di stili di vita sani e liberi dal fumo;
- riduzione del numero di fumatori attivi;
- riduzione del numero di persone esposte al fumo passivo;
- riduzione dell'impatto ambientale causato dagli scarti di fumo e tabacco.

Nei luoghi di lavoro, comprese le strutture sanitarie, sociosanitarie e gli Istituti scolastici, la riduzione dei rischi da fumo passivo è perseguita in armonia con le disposizioni legislative vigenti in materia di prevenzione e protezione da rischi negli ambienti di lavoro.

La presente legge intende, altresì, tutelare il diritto dei cittadini, fumatori e non, a respirare aria libera da fumo di tabacco, in particolare nei luoghi pubblici e di lavoro.

**Art. 2**

**(Linee Guida per la lotta al tabagismo)**

La Regione Siciliana sostiene gli interventi di prevenzione, di assistenza e supporto alla disassuefazione dal fumo di comprovata efficacia in accordo con le indicazioni delle Linee guida internazionali e nazionali e con i metodi della medicina basati sulle evidenze scientifiche.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per la salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coerentemente con i piani di prevenzione regionale, approva le linee guida per la lotta al tabagismo.

Le linee guida di cui al comma 2 prevedono interventi riguardanti:

- a) la promozione di stili di vita sani e liberi dal fumo, in attuazione del principio di prevenzione, fornendo un'informazione completa sui danni derivanti dal consumo di prodotti del tabacco combusto con particolare riguardo alle scuole e ai luoghi di lavoro;
- b) l'assistenza e il supporto alla disassuefazione dal fumo attraverso la previsione di percorsi gratuiti di assistenza socio-sanitaria presso i Centri Antifumo operativi nelle strutture del Servizio Sanitario Regionale, nonché la promozione di servizi, campagne e progetti specifici presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale (SSR) valorizzando, inoltre, la collaborazione dei medici di medicina generale;
- c) la realizzazione di campagne e interventi rivolti ai fumatori che, basandosi sulle evidenze scientifiche e sulle migliori pratiche internazionali, forniscano una chiara e corretta informazione relativa a tutti gli strumenti disponibili per smettere di fumare;



IL SEGRETARIO

d) il rispetto del divieto di fumare nei luoghi pubblici e di lavoro, prevedendo che, ai fini di tale divieto, si intenda per utente anche il personale dipendente o altrimenti addetto ad attività lavorativa;

e) la tutela dei non fumatori.

La Regione Siciliana, nell'ambito dei piani di prevenzione regionale, promuove la definizione di accordi per l'attuazione degli interventi da realizzare in applicazione delle Linee Guida di cui al comma 2 tra le aziende sanitarie, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati.

### Articolo 3.

#### Interventi antifumo

Per tutelare l'igiene e il decoro dei luoghi adibiti all'erogazione delle prestazioni sanitarie e per garantire la tutela della salute dei pazienti, nelle strutture sanitarie il divieto di fumare si applica anche nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari, appositamente individuate dai responsabili delle strutture e opportunamente segnalate. Ferma restando l'estensione del divieto di fumare alle aree all'aperto e alle pertinenze esterne, specificamente individuate dall'art.51, comma 1-bis della legge 16 gennaio 2003, n.3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), per favorire il rispetto rigoroso del divieto, le aziende sanitarie provinciali realizzano, nell'ambito delle attività di prevenzione di cui al Piano regionale per la prevenzione, adeguate iniziative informative e formative affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente.

Per le medesime finalità, e per prevenire tra i giovani l'esposizione al fumo passivo, la Regione promuove la tutela della salute dei minori attraverso azioni rivolte alle autorità locali territorialmente competenti per sensibilizzare gli adulti a non fumare anche nelle aree aperte frequentate da bambini e giovani, in particolare nei parchi e nelle aree gioco per bambini. Tali iniziative devono essere, altresì, indirizzate alle donne in gravidanza a tutela dei nascituri.

Per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione promuove la completa assenza di fumo nelle scuole e in tutti i contesti in cui la coerenza dei comportamenti degli adulti assume alto valore educativo e formativo di minori e studenti.

La Regione promuove l'educazione alla salute nelle scuole di ogni ordine e grado al fine di prevenire tra i giovani l'inizio dell'abitudine al fumo e sostiene adeguate azioni informative e educative volte a sensibilizzare gli studenti e il personale docente e non docente sul rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole stesse. I dirigenti scolastici individuano adeguate azioni informative a questo mirate.

La Regione siciliana promuove la totale assenza di fumo degli esercizi di pubblico ristoro anche attraverso iniziative informative rivolte agli esercenti nonché appositi accordi con le associazioni di categoria, finalizzati a valorizzare tale scelta.

Le aziende sanitarie provinciali programmano appositi interventi di prevenzione del tabagismo nei luoghi di lavoro pubblici e privati, mediante azioni:

- a) di tipo informativo ed educativo;
- b) di vigilanza e controllo sul rispetto del divieto di fumo;
- c) di supporto alla disassuefazione mediante l'offerta di programmi per smettere di fumare da realizzare, ove possibile, all'interno degli stessi luoghi di lavoro;



IL SEGRETARIO

- d) di carattere informativo in merito al potenziale rischio ridotto connesso al consumo di prodotti del tabacco di nuova generazione e di sigarette elettroniche.

La Regione Siciliana può anche prevedere:

- a) l'attribuzione di riconoscimenti annuali per gli istituti scolastici che hanno meglio sviluppato il tema della promozione di ambienti scolastici favorevoli alla salute e completamente liberi dal fumo;
- b) l'assegnazione annuale di pubblici attestati che valorizzano e premiano l'immagine di aziende, comprese le aziende sanitarie locali e gli istituti scolastici, che si impegnano attivamente per favorire la partecipazione dei loro dipendenti ai programmi per smettere di fumare.

#### Articolo 4

##### Obblighi dei datori di lavoro

Nelle strutture pubbliche e private i datori di lavoro, ovvero i responsabili delle strutture stesse, fermo restando l'obbligo di curare l'osservanza del divieto di fumare come previsto dalle leggi statali vigenti, sono tenuti ad assicurare il rispetto dei requisiti impiantistici previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (Attuazione dell'art. 51, comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di "tutela della salute dei non fumatori") per le eventuali aree riservate ai fumatori.

Nei luoghi di lavoro pubblici e privati i datori di lavoro, come definiti nel decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), oltre ai compiti di cui al comma 1:

forniscono una adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del tabagismo adottate nel luogo di lavoro e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi del medico competente e del servizio di prevenzione e protezione, ove previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;

consultano preventivamente e tempestivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ove previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, in merito alle misure da adottare per l'applicazione della presente legge.

#### Articolo 5

##### Vigilanza e applicazione delle sanzioni

Fermi restando gli obblighi dei datori di lavoro previsti all'articolo 4 e la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e delle guardie giurate, espressamente adibite a tale servizio, le funzioni inerenti la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni relative la violazione delle norme previste dalla presente legge sono esercitate dai Comuni e dalle Aziende Sanitarie Provinciali.

#### Articolo 6

##### Sanzioni

Alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), e successive modifiche ed integrazioni fatte salve le eventuali variazioni degli importi stabiliti con legge.



IL SEGRETARIO



La disciplina del procedimento relativo alla contestazione e alla notificazione delle violazioni, al pagamento in misura ridotta, all'obbligo del rapporto, all'invio di scritti difensivi e all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione è attuata nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dall'Accordo 16 dicembre 2004 (Accordo tra il Ministro della salute, Ministri dell'interno e della giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della L. 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione").

#### Articolo 7

##### Clausola valutativa

L'Assessorato regionale della Sanità pubblica, sul sito istituzionale, con cadenza biennale, una relazione contenente lo stato attuativo della legge e i risultati da essa ottenuti, con l'indicazione di:

- a) il dettaglio degli interventi realizzati, indicando, in particolare, quelli della Regione, delle ASP, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici o privati, gli accordi definiti per l'attuazione degli stessi, il numero ed i contenuti delle iniziative informative o formative e il grado di diffusione delle stesse sul territorio, i soggetti coinvolti nell'attuazione nonché i beneficiari e il livello di partecipazione raggiunto;
- b) le criticità o le difficoltà operative riscontrate nel corso dell'attuazione della presente legge e le eventuali soluzioni adottate per farvi fronte.

#### Articolo 8

##### Clausola di salvaguardia e disposizione finanziaria

Le disposizioni della presente legge non comportano alcun onere sul bilancio della Regione in quanto tutti gli interventi sono da ricondurre al Piano Regionale delle prevenzioni finanziato dalle risorse del fondo sanitario nazionale.

#### Articolo 9

##### Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L'Assessore  
Razza



IL SEGRETARIO